Il Sole 24 Ore
Mercoledì 17 Febbraio 2010 - N. 47

Scudo fiscale. Il ministero dell'Economia precisa gli obblighi a carico degli intermediari che realizzano le operazioni

L'antiriciclaggio stringe le maglie

Necessario identificare il titolare effettivo - Controlli anche dopo l'emersione

Ranieri Razzante

Sanzioni pecuniarie e coinvolgimento penale per gli intermediari che non segnaleranno operazioni sospette di riciclaggio a fronte dell'utilizzo dello scudo fiscale.

È quanto ribadisce il ministero dell'Economia in una circolare sullo scudo fiscale. Il documento contiene una serie di puntualizzazioni riferite agli adempimenti previsti dalla normativa antiriciclaggio, che risultano applicabili alle operazioni di rimpatrio o regolarizzazione dei capitali. Previsioni che, però, produrranno necessariamente effetti soprattutto nella seconda parte dell'operazione scudo fiscale.

Innanzitutto, il richiamo, quali soggetti obbligati, sia agli intermediari finanziari che ai professionisti che si interpongano nelle operazioni di scudo. Il Mef assegna loro sia i compiti di "adeguata verifica" che quelli di registrazione negli archivi, informatici o cartacei, delle operazioni. Particolare cura andrà prestata nell'identificare e verificare l'identità del cliente scudante, nonché dell'eventuale titolare effettivo, che questi avrà l'onere di dichiarare, così come prevede l'articolo 18 del decreto 231/07. Il titolare effettivo è la persona fisica per conto della quale viene realizzata l'operazione. Nel caso di persona giuridica, società commerciale o fiduciaria, che richieda lo scudo come dichiarante, essa dovrà indicare la persona o le persone fisiche beneficiarie (nel caso della fiduciaria, il fiduciante; nel caso di una società di capitali o di persone, i soci che dispongono della maggioranza dei diritti di voto esercitabili in assemblea, o che di fatto controllano l'ente). La norma mira a evitare il frequente utilizzo di «prestanome o di soggetti interposti».

LE PREVISIONI

Sanzioni amministrative fino al 40% degli importi non segnalati da parte di banche e professionisti
Possibili conseguenze penali

In questo contesto, il cliente dovrà prestare la sua piena collaborazione. In caso contrario l'operazione potrà essergli rifiutata. Il rifiuto dell'intermediario è pienamente legittimo, anzi dovuto, poiché esso non è in grado di porre in essere l'adempimento fondamentale dell'adeguata verifica. Raccogliendo le informazioni dettagliate sull'attività del cliente e sulle sue capacità economiche, nonché acquisendo eventuali riscontri documentali sulla «costituzione dei capitali oggetto del rientro dall'estero», l'intermediario o il professionista presteranno particolare attenzione alle situazioni di palese rischiosità (per esempio, operazioni in contante, o di soggetti non clienti della banca). Il controllo sarà anche successivo all'accettazione dell'operazione di emersione, per rilevare, a posteriori, elementi di anomalia degni di segnalazione.

Lo scudo fiscale determina contabilmente la registrazione sia del rapporto continuativo con il cliente sia delle operazioni pari o superiori a 15mila euro; di tutto bisognerà conservare la documentazione per 10 anni.

Le dichiarazioni rese dal cliente nel modulo di adeguata verifica sono da lui sottoscritte, e, in caso di falsità, è prevista la sanzione penale dell'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da 5mila a 50mila euro. Ancor più grave la sanzione amministrativa pecuniaria, sino al 40% dell'importo dell'operazione, nel caso questa, pur essendo sospetta, non venga segnalata. A questo proposito, il ministero ricorda che l'intermediario o il professionista colpevoli dell'omissione, e che fossero a conoscenza della provenienza delittuosa delle somme rimpatriate, sarebbero imputabili di riciclaggio. Non varrà l'esclusione della segnalazione per il sospetto di reati, non fiscali, di falso, ovvero per quelli di falso in bilancio, che sono sì ricompresi dallo scudo, ma solo se strumentali a uno dei reati fiscali non punibili.

Il documento precisa che se questi delitti saranno connessi a qualunque altro reato presupposto del riciclaggio, cioè tutti i delitti non colposi del nostro codice penale, la segnalazione rimarrà obbligatoria. L'obbligo di segnalazione varrà altresì per gli intermediari che effettuano servizi di tramitazione nei pagamenti per altri intermediari. Essi dovranno dotarsi di procedure informatiche atte a rilevare transazioni anomale per importi, frequenza, destinazione o provenienza dei flussi, ovvero per altre caratteristiche riferibili ai soggetti che utilizzano questo servizio.

Il senso del provvedimento appare chiaro: evitare che l'utilizzo dello scudo fiscale contribuisca all'inquinamento del mercato finanziario mediante l'immissione di capitali di provenienza illecita.

© RIPRODUZIONE RISERVATA